



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 25/05/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 21.11.2012, con altro intermediario, poi divenuto l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante delegazione di pagamento, per un importo lordo pari a € 35.280,00 da rimborsare in n. 120 rate di € 294,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 30 novembre 2015, dopo aver pagato la rata n. 34. Come risulta dal conteggio estintivo, l'intermediario convenuto riconosceva a parte ricorrente l'importo di € 173,16 a titolo di "abbuoni e rimborsi".
3. Con ricorso presentato in data 23.1.2020, preceduto da reclamo del 14.1.2020, parte ricorrente, con l'assistenza di una professionista, contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso della complessiva somma di € 241,93, di cui € 206,10 a titolo di rimborso *pro quota* della commissioni rete distributiva, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, e € 35,83 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese di istruttoria, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata al saldo.
4. Con le controdeduzioni parte resistente premette che il contratto di finanziamento è improntato alla massima trasparenza, consentendo di individuare *ex ante* gli oneri da rimborsare in caso di estinzione anticipata. Precisa che in caso di estinzione anticipata il



Piano annuale di rimborso, allegato al contratto, individua gli importi da restituire con riferimento alla scadenza delle rate del piano di ammortamento. Aggiunge che la quota massima dell'importo da rimborsare a fronte delle commissioni rete distributiva è pari al 60% delle stesse. Richiama, a sostegno della legittimità di tale criterio, la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003 dell'11.11.2016 e più di recente la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. Evidenzia di aver provveduto in sede di estinzione anticipata al rimborso di € 173,16, a fronte delle commissioni rete distributiva, secondo quanto indicato nel suddetto "Piano" in corrispondenza, per un mero errore di stampa, della mensilità successiva a quella di estinzione. Ritiene infondata la richiesta di restituzione *pro quota* delle spese di istruttoria, considerata la natura *up front* delle stesse. Quanto alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, osserva che: i) la decisione attiene alla Direttiva 2008/48/CE e non alla normativa italiana che l'ha recepita; ii) l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia non può essere trasposta *tout court* nella normativa italiana, la quale è del tutto chiara nell'escludere l'obbligo di restituzione dei costi *up front*; iii) la norma comunitaria così interpretata non può avere efficacia diretta nei rapporti fra privati; iv) eventuali contestazioni in ordine al mancato rispetto della normativa europea dovrebbero essere indirizzate al governo nazionale; v) la decisione della Corte di giustizia è motivata dalla necessità di evitare il rischio che gli intermediari possano determinare a loro piacimento quali siano i costi *up front* e il relativo importo, rischio che non sussiste nel contesto italiano; vi) la decisione non risulta applicabile alla luce della Direttiva 2008/48/CE, che riconosce il diritto dei governi nazionali di esser posti (in via preventiva) in condizione di valutare temperamenti del diritto di indennizzo al fine di tutelare gli interessi del mutuante, possibilità che sarebbe pregiudicata dall'automatica trasposizione della decisione della Corte. Tale trasposizione violerebbe i principi di proporzionalità e non discriminazione nonché, più in generale, il principio di certezza del diritto. Aggiunge di non condividere le conclusioni espresse dal Collegio di coordinamento nella decisione 26525/2019, da cui in ogni caso ricava che il criterio da applicare per il rimborso dei costi *up-front* deve essere quello della cd. curva degli interessi e non quello *pro rata temporis* invocato dal ricorrente.

5. Chiede che il ricorso sia rigettato.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio*



prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*». In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);

- sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi



recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);

- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente formula domanda di restituzione, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni rete distributiva e delle spese di istruttoria. Per quanto attiene le commissioni rete distributiva, l'intermediario resistente fa rinvio al piano di rimborso allegato al contratto, ove si prevede che tali commissioni sono di natura *recurring* per una quota pari al 60% delle stesse, restituibile, secondo quanto indicato nel detto piano, per gli importi indicati in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione. Si rileva peraltro che il piano di rimborso non risulta sottoscritto da parte ricorrente: pertanto le commissioni di distribuzione devono essere considerate integralmente *recurring* e quindi da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*. Alle spese di istruttoria, di natura *up front*, andrà applicato il criterio del costo ammortizzato ("curva degli interessi").

12. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e spese, è pari a € 233,37, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	34
rate residue	86

TAN ▶	6,63%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	71,67%
- in proporzione alla quota	54,54%

0/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
	COMM. RETE ...	€ 529,20	€ 379,26	€ 288,61	€ 173,16	€ 173,16	€ 206,10
	SPESE ISTRUTTORIA (<i>up front</i>)	€ 50,00	€ 35,83	€ 27,27			€ 27,27
							€ 233,37
							interessi legali si

13. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 233,37 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA